FAQ AL BANDO

Chi può presentare domanda?

Micro, piccole e medie imprese in forma societaria, attive, che alla data della domanda (art. 6 c.1):

- siano produttori dell'opera presentata;
- rispettino i parametri PMI (soglie su ULA, fatturato e totale di bilancio indicate all'art. 6 c.1.2);
- siano costituite da almeno 24 mesi e iscritte al Registro delle Imprese (o registro equivalente UE);
- operino prevalentemente con codice ATECO/NACE J 59.11, risultante da visura camerale;
- non siano imprese in difficoltà, non siano in procedure concorsuali o liquidazione, siano in regola con DURC, normativa antimafia, contratti collettivi (L.R. 28/2006) e non abbiano obblighi di recupero aiuti pendenti (Deggendorf);
- non abbiano avviato i lavori sull'opera prima della domanda (salvo lavori preparatori).

Non possono partecipare persone fisiche, ditte individuali, associazioni, fondazioni, istituti, università e altri soggetti giuridici che operano nell'interesse pubblico (art. 6 c.3).

Quale capitale sociale o patrimonio netto minimo serve?

40.000 € di capitale sociale interamente versato per le società di capitali, oppure 40.000 € di patrimonio netto per le società di persone. Il limite scende a 10.000 € per documentari e cortometraggi, cioè i progetti delle categorie C ed E (art. 6 c.1.4).

Possono partecipare imprese di fuori Puglia o straniere?

Sì. L'Avviso è rivolto a realtà «italiane ed europee» che producono in Puglia (art. 5), ma l'impresa deve avere sede legale o unità locale in Puglia al momento del primo pagamento (art. 6 c.4). Le imprese non residenti in Italia devono essere costituite secondo il diritto dello Stato di residenza, iscritte al relativo registro e dimostrare alla prima richiesta di erogazione la disponibilità di un'unità locale in Puglia, pena la decadenza (art. 6 c.5).

Entro quando va realizzata l'opera?

Entro 12 mesi dalla data dell'atto di concessione (24 mesi per le opere di animazione della categoria D). Si può chiedere una proroga fino a 6 mesi, con richiesta motivata da presentare almeno 3 mesi prima della scadenza. Secondo quanto prescritto dal Disciplinare ex art.12 comma 2 può essere richiesta una ulteriore proroga sempre attraverso richiesta motivata da sottoporre alla discrezione della Fondazione.
La rendicontazione va consegnata entro 60 giorni dalla conclusione del progetto e comunque dal termine (eventualmente prorogato) di realizzazione (art. 7 c.2-5). Il progetto è concluso quando le attività sono realizzate integralmente, l'obiettivo è raggiunto e la copia campione è stata consegnata (art. 7 c.4).

Che cos'è la copertura finanziaria minima e come si dimostra?

È la quota del costo della copia campione che il progetto deve già avere coperta alla data della candidatura, per dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria. Il costo della copia campione è il bilancio totale di produzione senza spese generali e producer's fee (art. 1, definizione 13). La copertura va illustrata nel Piano finanziario (Allegato 1d) e provata con documenti reali (art. 7 c.6 e art. 12 c.3):

- finanziamenti pubblici: documentazione ufficiale dell'ente erogante (sovranazionale, nazionale o regionale);
- apporto proprio o dei coproduttori: dichiarazione di disponibilità finanziaria (Allegato 5) con documentazione degli importi;
- tax credit: attestazione di idoneità al credito d'imposta della DG Cinema del MiC;
- associati in partecipazione: contratti sottoscritti digitalmente o registrati all'Agenzia delle Entrate.

Che cosa serve come deal memo o contratto di distribuzione?

Per le categorie A, B e D serve un deal memo o un contratto di distribuzione con un'impresa avente ATECO primario 59.13, oppure con un broadcaster o con un fornitore di servizi media audiovisivi di rilevanza nazionale e/o internazionale (anche SVOD riconosciute a livello ministeriale). Le lettere di interesse non sono ammesse in alcun modo (art. 7 c.7.2, 8.2, 10.2 e art. 12 c.4).

Come si applica la soglia del 20% prevista dall'art. 7, c. 12?

Il comma 12 richiede che l'opera preveda un livello minimo di attività produttiva sul territorio pugliese, pari ad almeno il 20% del bilancio totale di produzione. Va letto come soglia di spesa sul territorio e non come durata delle riprese (che viene invece indicata all'art. 7, c. 7-11 ovvero il requisito del 30% dei giorni di ripresa in Puglia).
In fase di candidatura occorre quindi verificare che quanto indicato nel preventivo analitico dei costi da sostenere in Puglia (Allegato 1b) risulti pari ad almeno il 20% del preventivo del bilancio totale di produzione (Allegato 1c).

Quando posso iniziare i lavori senza perdere il contributo («effetto di incentivazione»)?

Possono beneficiare dell'aiuto solo i progetti con «avvio dei lavori» successivo alla data di presentazione della domanda, e il richiedente lo dichiara nella domanda (art. 6 c.1.13 e art. 7 c.15-17). L'avvio dei lavori è la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l'investimento. Si rimanda all'art.8 c.2 per le eccezioni riguardanti questo vincolo.

Produzione esecutiva (Art. 8, commi 15-17)

1. In quali configurazioni possono essere rendicontate le spese di produzione esecutiva?
L'art. 8 c. 15 prevede tre configurazioni tra loro alternative, ne vale una sola:

- il beneficiario realizza direttamente l'opera: sono ammissibili le spese da esso sostenute, a esso intestate e da esso pagate (15.1);
- il beneficiario è il produttore esecutivo in forza di un contratto di produzione esecutiva a costo bloccato: sono ammissibili le spese da esso sostenute, intestate e pagate per l'esecuzione dell'opera (15.2);
- il beneficiario è il produttore e si avvale di un produttore esecutivo: è ammissibile esclusivamente il corrispettivo del contratto di produzione esecutiva a costo bloccato (15.3).

1.1. Comma 15.1: il beneficiario realizza direttamente l'opera, senza avvalersi dell'esecutivo
Sono ammissibili le spese sostenute, intestate e pagate dal beneficiario, come previsto dall'Avviso. Se il beneficiario si avvale di una società locale di coordinamento la società sarebbe un normale fornitore, soggetto al c. 4.2 (residenza fiscale in Puglia da almeno 12 mesi) e ai c. 13-14.

1.2. Comma 15.2: il beneficiario è il produttore esecutivo
Il beneficiario esegue l'opera in forza di un contratto di produzione esecutiva a costo bloccato. Sono ammissibili le spese che ha sostenuto, intestate e pagate da lui "per l'esecuzione dell'opera":
Deve possedere tutti i requisiti dell'art. 6 (compresa la qualifica di "produttore" ai sensi dell'art. 1, n. 10).
Il suo margine non è una spesa ammissibile (c. 8.18: producer's fee), e le spese generali sono escluse (c. 8.19).
Il corrispettivo che riceve dal produttore titolare non è un suo costo.

1.3. Comma 15.3: il beneficiario è il produttore e si avvale di un esecutivo
È ammissibile esclusivamente il corrispettivo del contratto a costo bloccato. Sono escluse "le spese per servizi e forniture diverse fornite dal produttore esecutivo". Il corrispettivo è l'unica spesa e quello che l'esecutivo spende internamente non entra nella rendicontazione del beneficiario.

Che cosa si intende per "corrispettivo del contratto di produzione esecutiva a costo bloccato"?

L'art. 1, n. 10, definisce il produttore esecutivo come l'impresa con codice ATECO 59.11 titolare di un contratto di produzione esecutiva a costo bloccato dell'opera presentata. L'art. 8 c. 15.3 prevede che, se il beneficiario è il produttore e si avvale di un produttore esecutivo, sia ammissibile esclusivamente il corrispettivo di tale contratto. Il corrispettivo deve risultare dal contratto presentato in candidatura e dimostrabile in rendicontazione, inclusa la congruità rispetto alle condizioni di mercato (c. 12 e 17).

Che cosa si intende per "servizi e forniture diverse" escluse dal c. 15.3?
Il c. 15.3 esclude le spese per servizi e forniture diverse fornite dal produttore esecutivo, cioè ulteriori rispetto al corrispettivo del contratto. Quindi il produttore esecutivo non può fatturare al beneficiario, oltre al corrispettivo, altre prestazioni, costi di struttura o forniture da rendicontare a parte. La medesima spesa non può in ogni caso essere rendicontata più di una volta, né dal produttore né dal produttore esecutivo (c. 16).

Come devono essere fatturati, pagati e rendicontati i costi nei rapporti tra produttore beneficiario e produttore esecutivo?
Dipende da come è strutturato il rapporto. Lart.8 c.15 disciplina tre possibili configurazioni di cui ne vale una sola, in base al ruolo che il beneficiario ha nel progetto.

Se mi avvalgo di un produttore esecutivo, posso rendicontare anche le spese di servizi e forniture?
No, se sono fornite dal produttore esecutivo: nel caso 15.3 è ammissibile solo il corrispettivo del contratto a costo bloccato e non le spese per servizi e forniture diverse fornite dal produttore esecutivo.

Posso rendicontare la stessa spesa sia come produttore sia come produttore esecutivo?
No. La medesima spesa non può essere rendicontata più di una volta, né dal produttore né dal produttore esecutivo.

Come va indicato il corrispettivo del contratto nel preventivo analitico?
Il corrispettivo del contratto di produzione esecutiva deve essere quello indicato a costo bloccato.

Che documentazione serve per dimostrare la spesa?

In candidatura: la documentazione relativa ai contratti di produzione esecutiva (art. 12 c. 5) e la dichiarazione sostitutiva sui rapporti di collegamento, associazione, finanziamento e cointeressenza con i fornitori e con l'eventuale produttore esecutivo (art. 8 c. 17).
In rendicontazione: la documentazione che prova il rispetto delle condizioni dell'art. 8, inclusa, ove pertinente, la congruità dei corrispettivi rispetto alle condizioni di mercato (c. 12 e 17). Le verifiche possono richiedere anche documenti dei fornitori (art. 20 c. 3).

Chi può essere produttore esecutivo ai fini dell'Avviso?
È definito come impresa con codice ATECO 59.11 con contratto di produzione esecutiva a costo bloccato dell'opera presentata (art. 1, def.10). Deve inoltre essere soggetto terzo: non può essere impresa collegata o associata al beneficiario, né finanziatore o cointeressato ai risultati dell'opera, né titolare, socio, amministratore o organo del beneficiario o legato a costoro da coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado (art. 8 c. 13). Le spese rese da soggetti in tali situazioni, o a condizioni difformi dal mercato, sono inammissibili per l'intero importo (c. 14).

Come si ottiene il punteggio C7 (10 punti)?
Il criterio C7 premia il progetto presentato con imprese di produzione, coproduzione o produzione esecutiva con sede legale in Puglia da almeno 24 mesi (art. 13). Conta la sede legale, non l'unità locale. Il punteggio è assegnato solo se il requisito è adeguatamente comprovato (art. 14 c. 11) e l'impresa opera come produzione esecutiva secondo le definizioni dell'Avviso.

Che cosa significa «residente in Puglia» per fornitori e lavoratori?

I fornitori devono avere residenza fiscale in Puglia (per servizi e consulenze, da almeno 12 mesi). I lavoratori devono essere residenti in Puglia e iscritti alla Production Guide (pg.apuliafilmcommission.it). L'obbligo di iscrizione è derogato per minorenni, generici, lavoratori «a giornata», figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti, il cui lordo di busta paga è rimborsabile se residenti in Puglia.

Come devono essere pagate le spese?

Le spese devono essere tracciabili, documentate da fatture quietanzate (o documenti contabili di valore probatorio equivalente, e cedolino paga per il personale) intestate al beneficiario e pagate dal beneficiario da conti correnti dichiarati nell'Allegato 2a. Non sono ammessi contanti né rimborsi di spese pagate da altri soggetti, anche in nome e per conto del beneficiario (art. 8 c.6-7).

Posso rendicontare fatture di società collegate, soci o parenti?

No. Sono ammissibili solo beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi senza relazioni con l'acquirente. Non sono «terzi» le imprese collegate o associate al beneficiario (art. 3 Allegato I RGE), i finanziatori dell'opera o chi ha cointeressenza economica nei risultati, e titolari, soci, amministratori, componenti degli organi di amministrazione o controllo del beneficiario o loro coniugi, conviventi e parenti/affini entro il secondo grado. In questi casi la spesa è inammissibile per l'intero importo (art. 8 c.11-14).

Che cos'è un'«opera difficile»?

Secondo la definizione dell'art. 4 del D.I. 225/2024 sono opere difficili: documentari, opere prime o seconde, opere di giovani autori, cortometraggi, opere con costo complessivo di produzione inferiore a 3.500.000 €, e, con parere della commissione di esperti, opere di animazione e film con contributi selettivi dichiarati non in grado di attrarre risorse private. Per i requisiti «oggettivi» la qualifica è attribuita direttamente.

Come e quando viene pagato il contributo?

AFC eroga la sovvenzione in una delle due modalità (art. 10):

- in un'unica soluzione, a fine post-produzione, dopo la rendicontazione finale;
- in due soluzioni: un anticipo del 40% del contributo assegnato con l'Allegato 8a e con una fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza di un intermediario finanziario a favore di AFC per l'importo dell'anticipo (schema Allegato 7, approvato con DGR 1000/2016); e il saldo (Allegato 8c) a fine post-produzione dopo la rendicontazione finale. Le richieste di anticipo oltre i 120 giorni non sono prese in considerazione.

N.B.
Per il solo bando AFF 2026 l’anticipo va richiesto entro 120 giorni dalla firma del Disciplinare. Le richieste di anticipo oltre i 120 giorni non sono prese in considerazione.

Art.11 comma 6

Si precisa a livello pratico che per procedere alla seconda candidatura è necessario registrarsi con un nuovo account.

Posso modificare il progetto dopo la concessione?

Sì, ma le variazioni, finanziarie o di contenuto, devono essere comunicate con richiesta a firma del legale rappresentante e approvate preventivamente dal Responsabile del procedimento e non devono alterare obiettivi e finalità né ridurre di oltre il 30% l'importo totale delle spese pugliesi dichiarate in candidatura.

Posso rinunciare al contributo?

Sì, con PEC a funding@pec.apuliafilmcommission.it

Per il solo **bando 2026** è possibile rinunciare al contributo entro 90 giorni dalla firma del Disciplinare, salvo cause di forza maggiore non imputabili all'impresa, motivate e documentate. Le rinunce oltre i 90 giorni comportano l'esclusione dal successivo avviso Apulia Film Fund, salvo forza maggiore (art. 19 c.1).